

ASSOCIAZIONE



CITTÀ DEGLI ULOVI
— DEI COMUNI DELLA PIANA —

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “CITTÀ DEGLI ULIVI” DEI COMUNI DELLA PIANA

(modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 11.11.2024)

Art. 1 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i seguenti Comuni:

_____ ,giusta adesione con delibera del Consiglio Comunale n._____
del _____ esecutiva;
_____ ,giusta adesione con delibera del Consiglio Comunale n._____
del _____ esecutiva;
_____ ,giusta adesione con delibera del Consiglio Comunale n._____
del _____ esecutiva;
_____ ,giusta adesione con delibera del Consiglio Comunale n._____
del _____ esecutiva;
_____ ,giusta adesione con delibera del Consiglio Comunale n._____
del _____ esecutiva;

Art. 2 - SCOPI STATUTARI ED OBIETTIVI

L'Associazione "CITTA' DEGLI ULIVI" DEI COMUNI DELLA PIANA è una organizzazione di Comuni che condividono l'obiettivo di dotare l'insieme istituzionale locale della Piana di GioiaTauro di strumenti politici, associativi e gestionali in grado di promuovere la crescita sociale civile e culturale del territorio, di svolgere un'efficace azione di contrasto alla criminalità e di diffusione della legalità, di favorire l'efficienza nei servizi pubblici, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in una visione unitaria ed equilibrata dello sviluppo economico e sociale dell'intera Piana, ponendosi come interlocutori autorevoli delle altre istituzioni, quali il Governo nazionale, la Regione e la Città Metropolitana e perseguiendo obiettivi comuni.

Gli obiettivi comuni da perseguiro sono i seguenti:

- sviluppo integrato del territorio e promozione di iniziative produttive per favorire l'occupazione;
- tutela dell'ambiente;
- promozione della cultura della legalità;
- promozione di tutte le iniziative capaci di valorizzare le peculiarità dei Comuni aderenti all'Associazione Città degli Ulivi;
- promozione delle iniziative per il recupero delle tradizioni che costituiscono fonte di promozione turistica dei territori;
- promozione e costituzione di forme associative tra enti locali previste dal D.Lgs.n.267/2000;
- promozione di una sana e più regolamentata politica di sviluppo urbanistico, con la consapevolezza che occorre attuare una serie di iniziative programmatiche e promozionali tendenti alla valorizzazione del territorio in un contesto di crescita armonica dell'intera zona della Piana;
- promozione di iniziative tese a valorizzare ed a promuovere il patrimonio culturale, artistico, archeologico ed architettonico della Piana di Gioia Tauro;
- organizzare direttamente o tramite terzi, convegni, corsi e seminari per la formazione e l'aggiornamento dei pubblici dipendenti, nonché incontri di studio per gli amministratori locali, al fine di fornire loro servizi di assistenza amministrativa, tecnica, contabile ed

- organizzativa e gli strumenti per metodi di governo basati sulla trasparenza e su un più stretto rapporto con i cittadini per garantire la massima partecipazione alla vita pubblica;
- L'Associazione ha durata illimitata ed è permanente e può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, soltanto per volontà espressa da almeno la metà dei Rappresentanti degli Enti aderenti per i motivi indicati al successivo art. 19 del presente Statuto.

Art. 3 - ADESIONE E RECESSO

L'adesione degli Enti fondatori è deliberata dai rispettivi Consigli Comunali.

All'Associazione "CITTA' DEGLI ULIVI" DEI COMUNI DELLA PIANA possono aderire, anche successivamente alla sua costituzione, tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Piana di Gioia Tauro, così come individuati nell'allegato A, che ne condividano gli scopi statutarie si impegnino a sostenere l'attività della stessa.

Ogni Comune ha diritto ad un solo voto.

Gli aderenti concorrono alla definizione delle politiche dell'Associazione in tutte le sue articolazioni. L'adesione di nuovi associati avviene mediante adozione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli e l'Associazione ne prenderà atto nella prima seduta utile dell'Assemblea.

Il recesso può essere esercitato in ogni momento con le stesse modalità dell'adesione, non può essere sottoposto ad alcuna condizione ed in ogni caso non dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione fissa eventualmente già versata e obbliga, comunque, al pagamento delle quote maturate alla data del recesso.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, gli Enti associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, pari ad euro 200,00 (Duecento euro/00), eventualmente modificabile dall'Assemblea;

in caso di recesso dall'Associazione, formalmente espresso prima della convocazione dell'Assemblea per la deliberazione del bilancio di previsione, l'Ente recedente viene esentato dal pagamento delle quote associative a partire dall'anno di riferimento del bilancio di previsione in questione.

Il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 ottobre.

Il mancato versamento della quota associativa entro tale data comporta l'immediata sospensione del Comune inadempiente dalla partecipazione all'attività e alle sedute degli Organi dell'Associazione sino all'avvenuto pagamento.

Art. 4 - DENOMINAZIONE SEDE

L'Associazione assume la denominazione di "CITTA' DEGLI ULIVI" DEI COMUNI DELLA PIANA ed ha sede presso il Comune che esprime il Presidente del Comitato.

Le riunioni degli organi collegiali sono tenute nei comuni aderenti all'Associazione, e sarà cura del presidente dell'assemblea fissare la riunione nei comuni con un criterio rotativo o, comunque, di opportunità.

Art. 5 - GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;

- il Presidente dell'Assemblea;
- Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 6 - ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Sindaci e dai Rappresentanti degli Enti aderenti. Il rappresentante dell'Ente può delegare, in caso d'impedimento, di volta in volta e per ogni seduta, con specifica delega scritta, altro rappresentante, purché componente degli organi collegiali dell'Ente rappresentato oppure, in caso di commissariamento, anche dell'apparato burocratico amministrativo.

Il Sindaco o il Rappresentante del Comune, che non partecipa, anche tramite delegato, a tre sedute consecutive dell'Assemblea, senza giustificato motivo, comunicato preventivamente per iscritto al Presidente, nella seduta successiva, anche in sua eventuale presenza, con apposita deliberazione dell'Assemblea viene immediatamente dichiarato sospeso ed escluso dalla partecipazione alle sedute dell'Assemblea e, eventualmente, qualora ne faccia parte, anche da quelle del Comitato Direttivo sino alla scadenza della consiliatura in corso nel Comune di appartenenza.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria, straordinaria o urgente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria o urgente viene convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea si riunisce in seduta pubblica ordinaria su convocazione del suo Presidente tramite apposito avviso da consegnare almeno cinque giorni prima presso la sede di ogni Comune. In caso di seduta straordinaria con avviso da consegnarsi almeno tre giorni prima della seduta e in caso di urgenza con avviso da consegnarsi almeno 48 ore prima.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni che a quella data hanno aderito all'Associazione.

In caso di seduta deserta l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni aderenti.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, quali invitati, senza diritto di voto, i Deputati nazionali e i Consiglieri regionali eletti nel comprensorio della Piana, nonché il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato ed i componenti del Consiglio della Città Metropolitana eletti nel comprensorio della Piana, i Consiglieri del Consiglio delle Autonomie Locali eletti nel comprensorio della Piana ed il Presidente dell'Ente Parco d'Aspromonte o un loro delegato, e, eventualmente, in base agli argomenti trattati, ogni altra persona, Autorità, Ente, Associazione e, anche, esperti e consulenti ritenuti necessari.

Art. 7 - FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Associazione, ispirandosi alla necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

L'Assemblea ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- La nomina del Presidente dell'Assemblea, la nomina del Presidente del Comitato Direttivo, la nomina dei Componenti del Comitato Direttivo e la loro sostituzione;
- La pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Comitato, compreso il

Presidente nei casi e con la procedura disposti per le assenze e negli altri casi previsti nel presente Statuto;

- L'approvazione degli indirizzi del piano-programma, dei bilanci annuali e delle relative variazioni e dei conti consuntivi;
- L'approvazione dai piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- L'approvazione di convenzioni con altri Enti locali e/o soggetti diversi, per l'erogazione dei servizi;
- L'esame e l'accettazione di nuove adesioni all'Associazione;
- L'esame e l'approvazione di proposte di modifiche dello Statuto;
- La nomina dei revisori;
- La predisposizione e l'approvazione dei Regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- L'approvazione e la revisione delle quote di adesione all'Associazione;
- Tutti gli atti di indirizzo utili a realizzare il programma dell'Associazione.

Le decisioni dell'Assemblea, salvo diversa prescrizione statutaria sono deliberate a maggioranza dei votanti.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione separata tra i membri dell'Assemblea, nella stessa adunanza e con voto palese. Nessun Sindaco può essere eletto Presidente dell'Assemblea o Presidente del Comitato Direttivo qualora venga a cessare dalla carica di Sindaco nel Comune di appartenenza prima di due anni dalla nomina.

Nel caso che due o più candidati ottengano un numero pari di voti, si procederà ad una o più votazioni di ballottaggio tra gli stessi.

Qualora, dopo la quinta votazione, nessuno dei predetti candidati dovesse risultare eletto l'Assemblea verrà riconvocata per altra seduta, procedendo con le stesse modalità.

Art. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato è composto da 7 (Sette) membri, oltre il Presidente del Comitato e il Presidente dell'Assemblea, tutti con diritto di voto.

I componenti del Comitato sono nominati su proposta congiunta del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del Comitato e scelti tra i membri dell'Assemblea.

Tale proposta viene sottoposta al voto dell'Assemblea e verrà approvata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Qualora, dopo tre votazioni, la proposta dei Presidenti non dovesse essere approvata, l'Assemblea procederà alla elezione dei sette Componenti del Comitato Direttivo, con unica votazione e con l'indicazione di un solo nominativo, a maggioranza semplice e alla presenza della metà più uno dei Rappresentanti dei Comuni.

Saranno eletti Componenti del Comitato Direttivo i sette Rappresentanti dei Comuni che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti verrà eletto il Rappresentante più anziano di età.

Il Comitato dura in carica due anni, decorrenti dalla data della nomina.

I componenti del Comitato non possono delegare altri e restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I componenti del Comitato decadono dalla carica nei casi di cessazione del loro mandato elettivo, di recesso dell'Ente di appartenenza dall'Associazione o di loro decadenza e vengono surrogati.

I singoli componenti del Comitato che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo e vengono nominati secondo le

modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Nessun Sindaco può essere nominato componente del Comitato Direttivo qualora la rimanente parte di durata del mandato di Sindaco dovesse essere inferiore di due anni rispetto alla data di scadenza naturale del mandato in questione.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Comitato con Decreto congiunto provvedono pure alla nomina di un Vice Presidente del Comitato Direttivo, da individuarsi tra i Componenti dello stesso Comitato Direttivo, che, in caso di cessazione, decadenza o dimissioni del Presidente, permane nelle sue funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente del Comitato.

Il Decreto congiunto dei due Presidenti di nomina del Vice Presidente del Comitato Direttivo, immediatamente efficace, va, comunque, pure inserito all'Ordine del Giorno della prima Assemblea successiva alla sua adozione per la conseguente presa d'atto, salvo nomina congiunta effettuata nel corso di una seduta assembleare e messa formalmente a verbale.

Art. 9. - COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato ha potere di proposta sui seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

- Piano di programma;
- Bilancio preventivo e relative variazioni;
- Conto consuntivo;
- Regolamenti interni per la gestione dei servizi.

Spettano al Comitato le seguenti competenze:

- Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano di programma e non attribuiti alle competenze di altri organi;
- Autorizzazione al Presidente a costituirsi in giudizio;
- Decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si rivelì necessario per l'amministrazione dell'Associazione.
- Adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dallo Statuto ad altri organi.

Art 10. - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

L'attività del Comitato si ispira al criterio della collegialità.

Il Comitato delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e da maggioranza assoluta dei voti.

Il Sindaco, componente del Comitato Direttivo, che non partecipa a quattro sedute consecutive del Comitato, senza giustificato motivo, comunicato preventivamente per iscritto al Presidente, con apposita deliberazione del Comitato viene immediatamente dichiarato sospeso ed escluso dalla partecipazione alle sedute del Comitato sino alla scadenza della consiliatura in corso nel Comune di appartenenza.

Entro i successivi cinque giorni il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Comitato Direttivo procedono alla conseguente surroga emanando apposito Decreto congiunto, per come previsto dal comma 2 del precedente articolo 8, immediatamente efficace, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile per la relativa presa d'atto.

Il Comitato è convocato dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare entro 5 giorni il Comitato, qualora ne facciano richiesta scritta almeno 3 componenti.

Art 11. - ELEZIONE E REVOCA DELLE CARICHE DI PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DI PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

La prima seduta costitutiva e di insediamento dell'Assemblea, viene convocata dal Sindaco più anziano per età dei Comuni aderenti e presieduta dal Sindaco più anziano per età tra i presenti.

La elezione del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del Comitato Direttivo avvengono secondo le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

Tali elezioni sono validamente effettuate con la presenza dei due terzi dei Rappresentanti dei Comuni aderenti per le prime due votazioni;

successivamente è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Comitato con Decreto congiunto provvedono pure alla nomina di un Vice Presidente dell'Assemblea, da individuarsi tra i Componenti della stessa Assemblea.

In caso di cessazione, decadenza o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente permane nelle sue funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea e, comunque, sino all'originaria scadenza del mandato.

In caso di cessazione, decadenza o dimissioni del Vice Presidente dell'Assemblea si procederà alla sua sostituzione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Nessun Sindaco può essere nominato Vice Presidente dell'Assemblea qualora venga a cessare dalla carica di Sindaco nel Comune di appartenenza prima di due anni dalla nomina.

Tale Decreto viene inserito nell'Ordine del Giorno della prima seduta dell'Assemblea, successiva alla sua adozione, per la conseguente comunicazione e presa d'atto, salvo nomina congiunta effettuata nel corso di una seduta assembleare e messa formalmente a verbale.

Per le successive elezioni degli Organi, alle scadenze statutarie la convocazione delle sedute spetta al Presidente uscente dell'Assemblea od al suo Vicepresidente, che devono provvedere a fissare un'apposita seduta da svolgersi entro 10 gg. dopo la naturale scadenza degli Organi.

In caso di inadempienza entro tale termine, alla convocazione provvede il Presidente del Comitato ovvero il suo Vice Presidente, su richiesta congiunta di 1/5 dei Comuni aderenti ed entro 5 giorni dalla presentazione della stessa, con fissazione di apposita seduta da svolgersi entro i dieci giorni successivi

La seduta di elezione dei due nuovi Presidenti dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, in caso di mancata partecipazione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea per cessazione, decadenza, dimissioni, impedimento, assenza o per altro qual si voglia motivo, trascorsa un'ora da quella indicata nel relativo avviso, sarà presieduta dal Rappresentante comunale più anziano di età tra i presenti.

Anche tali successive elezioni del Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo sono validamente effettuate con la presenza dei due terzi dei Rappresentanti dei Comuni aderenti per le prime due votazioni;

successivamente è richiestala presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

La elezione di tali organi avviene secondo le modalità stabilite e previste nell'art. 7 del presente Statuto.

Le candidature alla Presidenza dell'Assemblea e del Comitato Direttivo possono essere proposte e presentate anche nel corso della seduta di trattazione e prima, comunque, dell'inizio di ogni singola e relativa votazione.

I Sindaci neo eletti negli Enti di appartenenza subentrano di diritto, quali rappresentanti, ai precedenti, dal momento della loro proclamazione.

I Presidenti e Vicepresidenti dell'Assemblea e del Comitato rimangono in carica per un periodo non superiore al mandato elettivo conferito nell'Ente di provenienza e comunque per un massimo di due anni.

I due Presidenti possono essere revocati dall'Assemblea, per gravi motivi, su richiesta di un terzo dei Rappresentanti dei Comuni aderenti, con apposita deliberazione e con le stesse modalità richieste per l'elezione; tale atto comporta l'immediata decadenza degli stessi, mentre rimangono in carica i due rispettivi Vice Presidenti sino alla nomina dei due nuovi Presidenti.

Art. 12 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- Rappresenta e convoca l'Assemblea;
- stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni dell'Assemblea e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti associati;
- controlla l'attività complessiva dell'Associazione;
- compie gli atti che gli sono demandati dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione;
- promuove ogni attività necessaria per raggiungere gli obiettivi di cui l'art. 2 del presente Statuto;
- in caso di impedimento o di assenza del Presidente esso viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

In caso di cessazione, decadenza o dimissioni si procede alla surroga secondo quanto previsto dal presente statuto. In tali casi come nei casi di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente sino alla nomina del successore.

Art. 13 - PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Presidente del Comitato è l'organo che uniforma l'attività del Comitato agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea ed assicura l'unità e la coerenza delle attività dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione e può costituirsi in giudizio previa autorizzazione del Comitato;
- rappresenta il Comitato, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti dello stesso e ne sottoscrive le deliberazioni;
- sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- adotta, per comprovati motivi d'urgenza, provvedimenti di competenza del comitato da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione utile;
- può richiedere ad uno dei segretari comunali dei Comuni facenti parte dell'Associazione "Città degli Ulivi" la predisposizione di bozze di regolamenti relativi all'attività degli organi dell'Associazione.

In caso di decadenza, dimissioni, assenza o impedimento esso viene sostituito provvisoriamente in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 14 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'Associazione è individuato dal Presidente dell'Assemblea tra i Segretari Comunali o dipendenti dei Comuni aderenti, oppure, eventualmente, tra altre terze persone di comprovata esperienza e capacità o, in fine, in caso di assenza o impedimento, tra i Sindaci presenti alla seduta.

Il Segretario attribuisce pubblica fede agli atti adottati e redige i verbali degli Organi collegiali. A richiesta esprime parere consultive sugli atti deliberativi di competenza del Comitato e dell'Assemblea.

La carica è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica, quantificabili anche in via forfettaria nel provvedimento presidenziale di nomina con indicazione del limite annuo massimo e compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio.

Art. 15 - REVISORE

Il Revisore è eletto dall'Assemblea con votazione segreta e con voto limitato ad un solo nominativo:

1. tra i componenti dell'Assemblea;
2. tra esterni all'Associazione, purché siano in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza.

Il Revisore vigila sull'andamento contabile dell'Associazione, ne controllala gestione e riferisce all'Assemblea ed al Comitato.

La carica è gratuita, fatto salvo, eventualmente, il rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica, per come quantificato, anche in via forfettaria, nel successivo, conseguente e separato provvedimento di nomina del Comitato Direttivo con indicazione del limite annuo massimo e compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio.

Art. 16 - TESORIERE

È istituita la carica di Tesoriere dell'Associazione;

Esso è individuato di norma nella figura del Responsabile Finanziario del Comune incaricato della Presidenza del Comitato Direttivo.

In alternativa potrà individuarsi nella figura del responsabile finanziario di uno dei Comuni soci oppure tra i componenti dell'Assemblea o persone esterne, comunque in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza.

Il Tesoriere viene nominato con espresso provvedimento del Presidente del Comitato Direttivo e rimane in carica per tutto il mandato sociale di riferimento, salva rinuncia anticipata da parte dello stesso.

La carica è gratuita, fatto salvo, eventualmente, il rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica, per come quantificato, anche in via forfettaria, nel provvedimento presidenziale di nomina con indicazione del limite annuo massimo e compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio.

Spettano al Tesoriere i seguenti compiti;

- cura la riscossione delle quote sociali;
- ha la custodia dei fondi;
- paga i mandati firmati dal Presidente del Comitato Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede all'acquisto di quanto occorre all'Associazione secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo;
- provvede alle spese economiche nei limiti di quanto autorizzato dal Presidente del Comitato Direttivo e provvede al relativo rendiconto;

- redige l'inventario del patrimonio sociale e ne vigila la conservazione;
- cura l'accensione e la gestione materiale dei conti correnti dell'Associazione;
- cura gli adempimenti fiscali;
- provvede alla tenuta dei libri di cassa, degli inventari, dei documenti contabili e dei bilanci;
- prende in consegna i beni mobili ed immobili e cura e compie ogni altro atto contabile e finanziario di competenza.

Art. 17 - CONFERIMENTI

Il capitale di dotazione ed il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- beni mobili ed immobili che gli enti appartenenti deliberano, nella loro autonomia e con le procedure previste dalla legge, di assegnare all' Associazione;
- erogazioni, lasciti, donazioni;
- proventi derivanti da ogni attività gestionale;
- contributi pubblici e privati;
- gestione del patrimonio sociale;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione;
- quote di partecipazione annue per ogni Comune aderente a prescindere dalle dimensioni demografiche.

Il mancato versamento della quota associativa comporta la sospensione temporanea del diritto di voto e di partecipazione del rappresentante dell'Ente, che, pertanto, non deve essere computato nei quorum strutturali e funzionali previsti per le votazioni e per la validità delle sedute degli organi collegiali.

Le quote di partecipazione annue fisse sono destinate alle spese di funzionamento dell'Associazione.

La quota di partecipazione è deliberata dall'Assemblea.

Art. 18 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo e, comunque, entro i limiti autorizzati.

Art. 19 - SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, secondo modalità e termini stabiliti nell'art. 2, ultimo comma, e nell'art. 6 del presente Statuto, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- venir meno della pluralità dei soci;
- ogni altra causa che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci, laddove possibile, in seduta straordinaria, deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio e del capitale residuo, vagliando pure l'ipotesi di destinarli ad altre associazioni con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione al fine di garantire un'esatta applicazione e
Corretta interpretazione delle norme statutarie, ai lavori delle sedute necessarie per la nomina
degli organi statutari assisterà il Segretario di uno dei Comuni aderenti all'Associazione.

L'Assemblea, per quanto non previsto nel presente Statuto circa la propria organizzazione, può
adottare appositi regolamenti a condizione che non ostino con le norme statutarie e di legge.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'adozione di apposita delibera di adesione da parte dei
Consigli Comunali dei Comuni fondatori. Le eventuali successive variazioni del presente Statuto
devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri componenti
l'Assemblea.

ALLEGATO A - COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PIANA DI GIOIA TAURO

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.